



Allegato C alla deliberazione CC
n. 7 in data 22.03.16

Comune di Morciano di Romagna

Provincia di Rimini

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' EFFETTUATA CON IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 15.09.2003

1^A MODIFICA

Approvata, con emendamenti, giusta deliberazione del
Consiglio comunale n. 07 del 22.03.2016

N.B. Le parti variate o aggiunte sono indicate in **neretto**.
Le parti cassate con ~~doppia riga~~
Le parti emendate sono indicate con sottolineatura.

OTTOBRE 2015

INDICE

Capo I – Norme generali

Art. 1 Oggetto del Regolamento	pag. 3
Art. 2 Definizioni	" 3
Art. 3 Altre attività pubblicitarie soggette a particolare regolamentazione	" 3
Art. 3 Ambito di applicazione	" 5
Art. 4 Altre attività pubblicitarie soggette a particolare regolamentazione	" 5

Capo II – Pubblicità fissa

Art. 5 Domanda di autorizzazione	pag. 6
Art. 6 Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione	" 7
Art. 7 Determinazione e visibilità degli impianti dalle strade	" 8
Art. 8 Collocazione – ubicazione – distanze	" 8
Art. 9 Collocazione in zone speciali	" 10
Art. 10 Dimensioni degli impianti pubblicitari dentro i centri abitati	" 10
Art. 11 Caratteristiche	" 11
Art. 11 Mezzi pubblicitari abbinati a servizi	" 9
Art. 12 Mezzi pubblicitari a messaggio variabile	" 12
Art. 13 Mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio ed aree di parcheggio	" 12

Capo III – Pubblicità temporanea

Art. 14 Definizione di pubblicità temporanea	pag. 12
Art. 15 Autorizzazione per pubblicità temporanea	" 13
Art. 16 Limiti e divieti relativi alla pubblicità temporanea	" 13
Art. 17 Divieto di volantinaggio	" 13

Capo IV – Norme finali

Art. 18 Obblighi – vigilanza – sanzioni	pag. 14
Art. 19 Norme finali e transitorie	" 15

Capo I – Norme Generali

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la posa di impianti e mezzi pubblicitari, comunque denominati, ad integrazione ed esecuzione di quanto previsto dal Codice della Strada (D.Lgs. 30.04.1992 n. 285) e dal regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495) e loro successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per quanto concerne l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, come anche per l'effettuazione del servizio delle pubbliche Affissioni e della eventuale Gestione in Concessione, si rinvia alle disposizioni dello specifico Regolamento comunale adottato ai sensi del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507.

Art. 2 Definizioni

1. Con i termini di impianti e mezzi pubblicitari si intendono le "Insegne di esercizio, le preinsegne, i cartelli, le sorgenti luminose, qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuato secondo le definizioni precedenti", così come stabiliti dall'art. 47 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, sostituito dall'art. 37 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

~~2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, i mezzi pubblicitari di seguito indicati, per i quali è richiesta l'autorizzazione alla installazione anche ai sensi della normativa urbanistico-edilizia, sono definiti "Impianti" pubblicitari:~~

~~a) Insegna di esercizio;~~

~~b) Preinsegna;~~

~~c) Cartello;~~

~~d) Altro impianto di Pubblicità e Propaganda;~~

~~e) bacheca;~~

~~f) Vetrinetta;~~

~~g) qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda~~

~~3. Sono altresì definiti "Impianti" pubblicitari, le strutture permanenti, comunque realizzate, finalizzate alla messa in opera di "Striscioni", "Locandine" e "Stendardi o Bandiere".~~

2. Ai fini del presente Regolamento e in conformità al predetto Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, si intende per:

2.1 Insegna di esercizio:

la scritta in caratteri alfanumerici, completa eventualmente da simboli e marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

2.2 Preinsegna:

la scritta in caratteri alfanumerici, completata di freccia di orientamento ed eventualmente da simboli i marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e

comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa, né per luce propria né per luce indiretta.

2.3 Sorgente luminosa:

qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

2.4 Cartello:

manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc...

Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

2.5 Striscione, locandina o stendardo:

elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

2.6 Segno orizzontale reclamistico:

riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e propagandistici.

2.7 Impianto pubblicitario di servizio:

qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi e simili), recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

2.8 Impianto di pubblicità o propaganda:

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo le definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

2.9 Bacheca

si intendono bacheche le vetrinette con frontale apribile, o a giorno, destinate all'esposizione di locandine, quotidiani, ecc. o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti associazioni varie e di pubblici esercizi.

Nei successivi articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda sono indicati per brevità con il termine "altri mezzi pubblicitari".

2.10 Impianti in aderenza al fabbricato

si intendono insegne o altri impianti di pubblicità o propaganda posti in aderenza all'edificio, con spessore non superiore a cm. 15. Non sono considerati impianti in aderenza al fabbricato, impianti applicati a recinzioni, vani contatori e ogni altra opera accessoria non costituente l'edificio.

2.11 Fronte della singola attività

si intende la porzione di fronte corrispondente all'unità immobiliare occupata da una qualsiasi attività a qualsiasi piano sia svolta. Le attività svolte su più livelli verranno considerate per un solo piano.

3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento gli impianti e mezzi pubblicitari per i quali è richiesta l'autorizzazione alla loro installazione, riguardano qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti sia di attività, anche se non individuato nelle definizioni precedenti.

Art. 3 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica a tutto il territorio comunale fatte salve le particolari disposizioni di cui al successivo art. 8.

2. Lo stesso non si applica:

2.1 alle forme di pubblicità eseguite all'interno di edifici o di attività, a condizione che la collocazione delle stesse non siano visibili dall'esterno;

2.2 alle targhe professionali o equiparabili (qualificazioni alberghiere, targhe indicanti luoghi di interesse pubblico, ...), poste all'ingresso della sede dell'attività, purché per dimensione e contenuto non si configurino con insegna pubblicitaria e comunque con superficie non superiore a 0,20 mq, nonché le decorazioni grafiche applicate alle vetrate per motivi ornamentali o al fine di renderle riconoscibili per la sicurezza delle persone.

Art. 4 Altre attività pubblicitarie soggette a particolare regolamentazione

1. L'effettuazione di particolari forme di pubblicità soggetta a specifica regolamentazione, è disciplinata secondo le disposizioni del presente regolamento.

2. Costituiscono forme particolari di pubblicità:

a) pubblicità temporanea;

b) pubblicità fonica o sonora;

c) pubblicità sui veicoli;

d) volantinaggi o similari;

~~e) sorgenti luminose e proiezioni luminose;~~

f) segnaletica stradale pubblicitaria;

g) pubblicità sanitaria;

h) targhe con superficie superiore a quanto indicato al precedente articolo 3.

Capo II – Pubblicità fissa

Art. 5 Domanda di autorizzazione

1. Chiunque intenda installare, ripristinare o modificare impianti e altri mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo, deve richiedere ed ottenere apposita autorizzazione al Comune.

2. Gli interessati devono inoltrare specifica domanda all'ufficio Urbanistica **Edilizia Privata** in carta legale e su apposita modulistica fornita dall'Ente (disponibile sul sito web del Comune) ~~contenente le seguenti indicazioni:~~ e corredata da:

- ~~generalità, residenza e codice fiscale del richiedente e dichiarazione dell'attività autorizzata;~~
- ~~strada o piazza e numero civico relativi alla collocazione;~~
- ~~ragione sociale e sede della ditta installatrice nonché il relativo numero di codice fiscale e partita IVA o numero d'iscrizione alla C.C.I.A.A.;~~
- ~~generalità del proprietario del suolo o dell'immobile su cui l'impianto sarà installato.~~

~~3. Alla domanda deve essere allegata:~~

~~1) Documentazione tecnica in 3 copie, firmata da un tecnico abilitato e costituita da:~~

- a. Planimetria in triplice copia (1) contenente:
 - planimetria dalla quale si possa desumere il luogo esatto ove si intenda collocare l'insegna (può essere sufficiente uno stralcio catastale);
 - planimetria da cui risultino il prospetto e la sezione in scala dell'impianto pubblicitario realizzato in modo tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime, ivi compreso lo spessore, con indicazione dei colori che si intendono adottare, **nonché la tipologia di illuminazione;**
- b. documentazione fotografica (formato minimo cm. 9x12), dalla quale risulti la posizione in relazione all'edificio o al sito prescelto e nella quale venga individuato l'ambiente circostante o il contesto architettonico del quale l'edificio interessato fa parte;
- c. relazione tecnica illustrativa di quanto rappresentato negli elaborati grafici e con riferimento ai materiali, ai colori, alle forme e **alla tipologia di illuminazione;**
- d. dichiarazione redatta ai sensi della l. n. 340/2000 e del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla disponibilità del suolo o dello stabile su cui l'impianto sarà installato, oppure atto di assenso del proprietario, se diverso dal richiedente, ovvero apposita concessione o autorizzazione, ovvero, se mancante, idonea richiesta di concessione o autorizzazione, se trattasi di suolo pubblico.
- e. ulteriore dichiarazione redatta ai sensi della normativa citata al punto precedente, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare verrà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno o del luogo di posa della spinta del vento, onde garantirne la stabilità;

(1) In caso di richiesta di installazione di insegne di esercizio nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti ai vincoli di cui al D. Lgs. 29.10.1999, 490 – "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali" (ex Leggi n. 1089/39, n. 1497/39 e n. 431/85) la documentazione elencata ai punti a. e d. dovrà essere prodotta in 5 copie per consentirne l'invio alla competente Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici e Storici di Ravenna.

f. contenuto e bozzetto del messaggio ~~da esporre~~ pubblicitario;

g. nel caso di più messaggi da sostituire nel tempo, bozzetti di tutti i messaggi previsti ~~nel caso di richiesta relativa a mezzi pubblicitari per messaggi variabili e, nel caso di richiesta relativa a mezzi pubblicitari per messaggi variabili, anche i tempi di esposizione previsti;~~

h. copia della ricevuta del versamento dei diritti di segreteria.

3. Ogni domanda dovrà riguardare la pubblicità di una sola attività, fatta eccezione per gli impianti di preinsegne o altri impianti multipli, ma potrà comprendere più impianti se collocati nelle immediate vicinanze. L'autorizzazione alla posa di impianti può essere richiesta:

- a) dal soggetto che dispone a qualsiasi titolo dell'impianto oggetto della domanda;
- b) dalla ditta fornitrice dell'impianto per conto dell'utilizzatore finale.

4. L'autorizzazione è rilasciata dall'ufficio Urbanistica facendo salvi eventuali diritti di terzi, nonché qualsiasi nullaosta o eventuale autorizzazione di competenza di altre autorità o enti (Provincia, ecc...) che dovranno essere richiesti dagli interessati.

~~5. Non sono soggette ad autorizzazione ai sensi del presente Regolamento le targhe poste all'ingresso della sede dell'attività purché per dimensione, caratteristiche e contenuto non si configurino come insegna pubblicitaria, nonché le indicazioni grafiche applicate alle vetrine a fine di renderle riconoscibili per la sicurezza delle persone, o motivi ornamentali.~~

Art. 6 Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione

1. L'ufficio preposto provvede alla istruttoria del pratica, entro 60 gg. dalla ricezione della domanda e all'eventuale rilascio o diniego dell'autorizzazione.

2. Nel caso di domanda relativa ad impianti soggetti sia a provvedimenti autorizzatori edilizi sia all'autorizzazione di cui all'art. 23 del Codice della Strada di competenza dei servizi preposti, l'ufficio comunale, acquisiti i pareri (P.M., Provincia, ecc.), allo scopo della massima semplificazione del procedimento, rilascia un unico provvedimento nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia.

3. L'autorizzazione rilasciata viene annotata su apposito registro numerato progressivamente per anno, ai sensi del nono comma dell'art. 53 del Regolamento di esecuzione del codice della strada.

4. Per il rilascio dell'autorizzazione l'interessato dovrà versare ~~oltre a~~ quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di imposta sulla pubblicità ed eventuali tasse di occupazione del suolo pubblico. ~~il corrispettivo in unica soluzione per diritti (comprese spese di sopralluogo) e canone annuo per tutto il periodo di validità della autorizzazione, che è compreso tra dodici e trentasei mesi.~~

5. Prima del ritiro dell'autorizzazione l'interessato dovrà depositare presso l'ufficio preposto idonea attestazione, rilasciata dal tecnico progettista, inerente l'adempimento degli obblighi di cui al 3° comma dell'art. 49 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, ricorrendone il

caso, mentre, per gli impianti luminosi, la certificazione tecnica attestante la sicurezza dell'impianto a norma di legge dovrà essere presentata unitamente alla comunicazione di avvenuta ultimazione dei lavori.

6. L'autorizzazione ha validità per tre anni, ai sensi dell'art. 53 - 6° comma - del reg. es. del Codice della Strada, ed è rinnovabile a richiesta, salvo rinuncia dell'interessato o revoca ai sensi dell'art. 27 del Codice della Strada.

7. Per il rinnovo dell'autorizzazione pari al periodo di validità indicato, sarà sufficiente un'istanza al Comune contenente la dichiarazione di conferma delle caratteristiche dell'impianto documentate e dichiarate al momento della prima autorizzazione con il pagamento in unica soluzione del corrispettivo per il rilascio di cui al presente articolo.

Art. 7 Determinazioni delle visibilità degli impianti dalla strade

1. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, un impianto di pubblicità si definisce collocato "sulla strada", quando la installazione dello stesso è effettuata entro i limiti della sede stradale e delle fasce di rispetto della stessa.

2. Si definisce in "vista della strada" quando, pur essendo collocato fuori dalle zone precedentemente indicate, l'impianto pubblicitario risulta visibile dalla strada, in base alla distanza di leggibilità per gli alfabeti normali di cui alla tabella II 16, del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada; tale determinazione è effettuata in riferimento al carattere alfanumerico, simbolo o immagine, di maggiori dimensioni contenuto nel messaggio pubblicitario.

3. Il criterio di visibilità di cui al comma precedente si applica invece in riferimento alla dimensione dell'impianto stesso, nei seguenti casi:

- a) impianti la cui particolare forma costituisca di per sé messaggio pubblicitario;
- b) impianti luminosi;
- c) cartelli o altri impianti in cui l'estensione dell'immagine risulti prevalente e caratterizzante l'intero messaggio pubblicitario.

Art. 8 Collocazione - Ubicazione - Distanze

~~1. All'interno della zona omogenea A) centro storico, come definita dal PRG/V, nonché in aiuole, fioriere, parchi pubblici, rotonde ecc, il posizionamento di impianti ed altri mezzi pubblicitari non è consentito né per quanto riguarda la pubblicità fissa che per quella temporanea.~~

1. La collocazione degli impianti e mezzi pubblicitari di cui al presente Regolamento è ammessa esclusivamente su suolo privato nel rispetto delle norme relative al posizionamento degli stessi di cui agli artt. 51 e 52 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada nonché del presente Regolamento. Può essere consentita anche su suolo pubblico sulla base di specifici progetti di riordino della cartellonistica in essere, approvati dalla Giunta comunale. Su suolo pubblico la Giunta comunale potrà comunque autorizzare la posa di impianti e altri mezzi pubblicitari riferiti ad Enti e Uffici pubblici.

2. Nell'area del centro storico così come individuata dalla deliberazione di Consiglio comunale n. 67 del 30.11.2006, recante "Piano del colore. Architettura, materiali e colori per il centro storico", si applica quanto disciplinato dal Piano medesimo.

3. Negli spazi e nelle aree pubbliche (aiuole, fioriere, parchi pubblici, rotonde, marciapiedi, piste ciclo-pedonali, piazze e quant'altro), è vietata la collocazione di qualsiasi impianto o mezzo pubblicitario.

4. Nelle isole di traffico, come definite dall'art. 3 del Codice della Strada, sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali, è vietata la collocazione di qualsiasi impianto o mezzo pubblicitario.

5. Il comune potrà, nel rispetto delle normative di legge, concedere l'uso di aree verdi nonché rotatorie, sparti traffici, fioriere, paline e segnaletica di arredo sulla base di idonei contratti di gestione delle stesse.

6. Non è consentito installare impianti e mezzi pubblicitari sparsi nel territorio comunale che pubblicizzino attività localizzate in aree diverse da quelle ove è prevista l'installazione dell'impianto stesso.

7. Non è consentita l'installazione di impianti e mezzi pubblicitari su recinzioni di lotti, ringhiere i balconi, vani contatori e/o pensiline di accesso, nonché su ogni altra opera accessoria.

8. Il posizionamento di impianti ed altri mezzi pubblicitari può essere consentito in aree e spazi di proprietà privata purché:

a) collocati perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli, secondo le disposizioni di cui all'art. 51 del reg. es. del Codice della Strada, nonché a distanza non inferiore a Mt. 1.50 dal limite della carreggiata e comunque al di fuori del marciapiede;

b) collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati, ovvero ad una distanza non inferiore a Mt. 1.50 dal limite della carreggiata e comunque al di fuori del marciapiede;

c) vengano osservate le seguenti distanze minime:

- Mt. 15 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;

- Mt. 10 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;

- Mt. 10 prima dei segnali di indicazioni;

- Mt. 10 dopo i segnali di indicazioni;

- Mt. 15 prima delle intersezioni (incroci);

- Mt. 10 dopo le intersezioni (incroci);

- Mt. 15 dal punto di tangenza delle curve orizzontali;

- Mt. 10 dagli imbocchi delle gallerie o sottopassi stradali o ferroviari;

- Mt. 20 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi (cunette o dossi);

- Mt. 15 dagli impianti semaforici;

- Mt. 8 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari nel senso di marcia dei veicoli.

9. Le distanze di cui sopra non si applicano agli impianti installati parallelamente ed in aderenza ai fabbricati.

10. Le distanze di cui al 1° comma non si applicano altresì agli impianti installati ad una distanza dal margine della carreggiata misurata perpendicolarmente all'asse della carreggiata superiore a Mt. 15.

11. Ai sensi dell'art. 23, comma 6, del Codice della Strada, nell'interno dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E e F, per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, possono essere concesse

deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento degli impianti pubblicitari, semprechè siano garantite le esigenze di sicurezza della circolazione: in tale caso le deroghe possono essere concesse previo nulla osta vincolante dell'Ufficio Tecnico e della Polizia Municipale, per le rispettive competenze.

12. Al fine della riduzione degli impianti pubblicitari sul territorio comunale, il presente Regolamento incentiva, anche attraverso deroghe sulle distanze sopra indicate, gli impianti riportanti una molteplicità di indicazioni e messaggi anche di più attività.

13. Gli impianti multipli di preinsegne potranno essere autorizzati anche collocati in corrispondenza di intersezioni a condizione che le preinsegne siano per colore conformi ai segnali di indicazione riguardanti la segnaletica artigianale, commerciale o industriale.

Art. 9 Collocazione in zone speciali

1. Sono considerate "zone speciali" le seguenti aree:

- A) Zone artigianali/Commerciali come espressamente indicate dal PRG vigente (Zone D del PRG);
- B) Zone di particolare interesse.

2. In dette zone valgono le seguenti prescrizioni:

A) Zone artigianali e Commerciali

- la ~~Giunta comunale potrà essere consentita~~ **Giunta comunale potrà essere consentita**, su apposita richiesta, impianti e mezzi anche in deroga al presente Regolamento per dimensioni e superfici da valutarsi caso per caso, semprechè siano garantite le esigenze di sicurezza della circolazione, **acquisendo** ~~il~~ i pareri dei servizi **interessati**. ~~sentita la Giunta Comunale.~~

B) Zone di particolare interesse

- dette zone, ai fini del presente Regolamento, potranno essere individuate come tali dalla Giunta Comunale.

3. In tali zone potranno essere consentiti impianti e mezzi anche in deroga al presente Regolamento per dimensioni e superfici da valutarsi caso per caso, semprechè siano garantite le esigenze di sicurezza della circolazione, **acquisendo i pareri dei servizi interessati**.

~~2. Nelle isole di traffico, come definite dall'art. 3 del Codice della Strada, sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali, è vietata la collocazione di qualsiasi impianto o mezzo pubblicitario.~~

Art. 10 Dimensioni degli impianti pubblicitari dentro i centri abitati

1. Per gli impianti pubblicitari installati dentro i centri abitati, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada, si osservano le dimensioni stabilite dal presente articolo del Regolamento:

- a. se collocati lungo le strade, parallelamente al senso di marcia dei veicoli, o in aderenza ai fabbricati, si osservano le seguenti dimensioni massime, a seconda della distanza dal limite della sede stradale:
 - da Mt. 0.00 a Mt. 5.00: metri quadrati 6 (sei);
 - da Mt. 5.01 a Mt. 10.00: metri quadrati 10.00 (dieci);
 - oltre Mt. 10.00: metri quadrati 20 (venti).
- b. se collocati lungo le strade, perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli:
 - da Mt. 0.00 a Mt. 5.00: metri quadrati 6 (sei);

- oltre Mt. 5.00: metri quadrati 10.00 (dieci).

2. Qualora le insegne di esercizio siano poste parallelamente al senso di marcia e la superficie della facciata dell'edificio sia superiore a 100 mq. la dimensione dell'insegna di esercizio potrà essere incrementata nella misura del 10% della superficie della facciata.

3. Nell'ambito dei cantieri edili regolarmente autorizzati ai sensi delle vigenti normative, qualora il cartello di cantiere prescritto dall'art. 4 della l. n. 47/1985 contenga anche messaggi pubblicitari relativi all'intervento edilizio in corso, lo stesso cartello può essere autorizzato in deroga ai limiti dimensionali fissati nel presente articolo, ferma rimanendo la salvaguardia della sicurezza stradale.

4. Per gli impianti pubblicitari recanti i messaggi di più di due attività potranno essere consentite dimensioni in deroga ai limiti di cui al comma 1.

Art. 11 Caratteristiche

1. Gli impianti e gli altri mezzi pubblicitari debbono essere realizzati secondo quanto prescritto dagli artt. 49 e 50 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, modificati dagli articoli 39 e 40 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 e per forma, colori e disegno non debbono ingenerare confusione con la segnaletica stradale ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada, né costituire ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone.

2. Sono vietati gli impianti ed altri mezzi pubblicitari rifrangenti o luminosi che abbiano intensità luminosa superiore a 150 candele per mq. o che comunque possano produrre abbagliamento e non sono consentite sagome irregolari o aventi forma di disco e triangolo.

3. Per gli impianti ed i mezzi luminosi è vietata l'intermittenza o l'alternanza di luci o colori e sono vietati messaggi pubblicitari che abbiano un contenuto, significato o fine in contrasto con norme di legge o di regolamento.

4. Su ogni impianto pubblicitario autorizzato ai sensi dell'art. 23 del Codice della Strada deve essere apposta una targhetta di identificazione, così come disposto dall'art. 55 del Regolamento di Esecuzione, sulla quale sono riportati i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante;
- b) soggetto titolare;
- c) numero dell'autorizzazione;
- d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
- e) data di scadenza.

5. Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile. La targhetta o la scritta devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.

6. Nel caso di installazione di impianti pubblicitari adesivi su vetrine (vetrofanie), le stesse potranno essere costituite solamente da messaggi pubblicitari (lettere / icone) prive di sfondi colorati che portino ad un "tamponamento" delle parti trasparenti. Potranno essere eventualmente previsti sfondi opacizzati ma trasparenti.

Qualora particolari norme di legge prevedano l'obbligo di NON visibilità dall'esterno dell'attività effettuata all'interno dei locali interessati, dovranno comunque essere rispettate le disposizioni del presente articolo procedendo con l'eventuale posizionamento di elementi interni di oscuramento quali tendaggi e/o veneziane privi di ulteriori messaggi pubblicitari.

~~Art. 11 Mezzi pubblicitari abbinati a servizi~~

~~1. Nel caso di insegne o mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada (es. orologi, contenitori rifiuti, panchine, transenne, paline e pensiline di fermata autobus ecc.) con superficie inferiore a mq. 3, nei centri abitati non si applicano le distanze previste dagli artt. 7 e 9 del presente Regolamento.~~

~~2. E' vietata la collocazione di messaggi pubblicitari nei servizi situati in corrispondenza delle intersezioni.~~

Art. 12 Mezzi pubblicitari a messaggio variabile

1. Le disposizioni di cui al comma 11° dell'art. 51 del reg. es. del Codice della Strada, sostituito dall'art. 41 del D.P.R. 16.09.1996, n. 610, si applicano anche agli impianti e altri mezzi pubblicitari collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed anche agli impianti situati nei centri abitati.

2. Inoltre i mezzi pubblicitari a messaggio variabile luminosi sono ammissibili esclusivamente, previa specifica autorizzazione della Giunta comunale e acquisiti i pareri dei servizi interessati, in posizioni tali da non dar luogo a disturbo o distrazione ai conducenti di veicoli e a conseguenti rischi per la sicurezza della circolazione.

Art. 13 Mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio ed aree di parcheggio

1. Le disposizioni di cui all'art. 52 del reg. es. del Codice della Strada si applicano anche ai mezzi pubblicitari collocati nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio situate nei centri abitati.

2. Per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio può essere autorizzata una sola insegna di esercizio della superficie massima di 4 mq. anche in deroga dalla distanza del limite della carreggiata di cui all'art. 7, comma 1°, lett. a) e b).



Capo III - Pubblicità temporanea

Art. 14 Definizione di pubblicità temporanea

1. E' definita "Pubblicità Temporanea" la pubblicità effettuata con i mezzi pubblicitari, come definiti dall'art. 47 c i pareri dei servizi interessati omni 5 e 6 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni -

Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, di seguito indicati:

- a) striscione;
- b) locandina;
- c) stendardo o bandiera
- d) segno orizzontale reclamistico
- e) cartello o plancia

2. La apposizione di segni orizzontali reclamistici, di cui alla precedente lettera d), è disciplinata ai sensi dell'art. 51, comma 9, del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

3. La installazione dei mezzi pubblicitari di cui alle precedenti lettere a), b) e c), è disciplinata ai sensi dell'art. 51, comma 10, del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, ad eccezione della distanza dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari che dovrà essere di Mt. 8.

Art. 15 Autorizzazione per pubblicità temporanea

1. Nel caso di pubblicità temporanea costituita da: segni orizzontali reclamistici, striscioni, locandine, stendardi e plance, si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 del reg. es. del Codice della Strada, sostituito dall'art. 41 del D.P.R. 16.09.1996, n. 610.

2. La richiesta dell'interessato, da presentarsi almeno 30 giorni prima del previsto posizionamento, deve essere corredata da:

- a) planimetria con indicazione del sito;
- b) relazione con breve descrizione dei materiali, colori, forme, ecc...;
- c) bozzetto con dimensioni;
- d) autodichiarazione per la stabilità, ove necessaria per il tipo di mezzo pubblicitario utilizzato.

3. L'ufficio preposto provvederà all'istruttoria ed al rilascio dell'autorizzazione, secondo le direttive vigenti della Amministrazione Comunale e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

4. Per il rilascio dell'autorizzazione l'interessato dovrà versare, oltre a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di imposta sulla pubblicità ed eventuali tasse di occupazione del suolo pubblico, il corrispettivo per diritti di ~~spese di sopralluogo~~ segreteria.

5. Al titolare dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo è fatto obbligo di provvedere alla rimozione del materiale e dei segnali entro le 24 ore successive alla scadenza del periodo autorizzato ai sensi del 2° comma dell'art. 54 del reg. es. del Codice della Strada.

Art. 16 Limiti e divieti relativi alla pubblicità temporanea

1. Ai sensi del comma 2, dell'art. 3 del D.Lgs. 507/93, sono stabiliti i seguenti limiti e divieti:

- a) la pubblicità effettuata mediante striscioni è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale;
- b) gli striscioni potranno essere fissati solo ad appositi ancoraggi a ciò predisposti: è vietato in ogni caso l'ancoraggio degli striscioni a supporti come pali della luce, semafori, impianti di arredo urbano e stradale, altri impianti di pubblicità, monumenti ecc..

2. L'autorizzazione per la pubblicità temporanea da effettuarsi con i mezzi di cui all'art. 14 può essere rilasciata per una durata massima di 45 giorni per anno solare per richiedente o ragione sociale e comunque per non più di 15 giorni naturali consecutivi e il numero massimo di mezzi pubblicitari autorizzabile è fissato in 20.

Art. 17 Divieto di volantinaggio

1. In analogia al divieto di lancio di manifestini o altro materiale pubblicitario stabilito nel vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità ai sensi del D.Lgs. n. 507/93, è vietata su tutto il territorio comunale la effettuazione di attività di volantinaggio mediante l'abbandono in luoghi all'aperto del volantino in assenza di persona, come ad esempio i volantini che vengono messi sul parabrezza delle auto o casi analoghi.

Capo IV – Norme finali

Art. 18 Obblighi – Vigilanza – Sanzioni

1. Il titolare dell'autorizzazione, oltre agli obblighi previsti dall'art. 54 del Reg. Es. del Codice della Strada, è tenuto a richiedere l'eventuale rinnovo dell'autorizzazione o a comunicare l'eventuale rinuncia allo stesso prima del 60° giorno antecedente la scadenza.

2. La vigilanza sulla materia disciplinata dal presente Regolamento spetta al personale della Polizia Municipale ed a quello degli uffici tecnici comunali (edilizia privata e LL.PP. – Viabilità), fatte salve le competenze di altri organi ed enti interessati.

3. I competenti uffici comunali procederanno d'ufficio alla rimozione degli impianti e mezzi pubblicitari abusivi, collocati su suolo privato, qualora non vi provvedano direttamente gli obbligati per l'illecito entro il termine di 10 giorni dalla notifica del provvedimento che la prevede (verbale di accertamento della violazione che contenga l'ordine di rimozione). **Entro lo stesso termine gli interessati potranno presentare domanda in sanatoria solo ed esclusivamente per impianti conformi alle norme del presente Regolamento. In tal caso l'autorizzazione in sanatoria è rilasciata dietro pagamento della sanzione amministrativa di cui al successivo punto 8 e dei diritti di segreteria dovuti per la sanatoria. La richiesta di autorizzazione in sanatoria potrà comunque essere presentata in qualsiasi momento, anche fuori dai casi di accertamento dell'avvenuta installazione abusiva di cui al punto precedente, al fine della regolarizzazione degli impianti/mezzi pubblicitari installati senza preventiva autorizzazione. Tale richiesta dovrà essere accompagnata anche dalla ricevuta di pagamento della sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada e Regolamento di Esecuzione e dei diritti di segreteria per la sanatoria, salvo altro ai sensi di legge.**

4. Le spese sostenute dal Comune per la rimozione d'ufficio, compresa la demolizione di eventuali opere murarie, sono addebitate ai responsabili della violazione.

5. I mezzi pubblicitari rimossi d'ufficio saranno, a cura della Polizia Municipale, sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia e di quanto eventualmente dovuto dall'interessato per l'imposta, soprattassa e interessi. I mezzi pubblicitari rimossi d'ufficio e/o sequestrati saranno depositati presso il Magazzino comunale o altro luogo appositamente destinato.

6. Le spese sono determinate in ragione di quelle effettivamente sostenute dall'Amministrazione comunale per la rimozione, ivi compresa la demolizione di eventuali opere murarie, il ripristino dei luoghi, il trasporto e il deposito.

7. Entro e non oltre il termine di gg. 60 dalla notifica dell'atto di sequestro, l'interessato potrà richiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una somma pari all'importo dovuto per la rimozione e custodia maggiorato del 50%, a titolo di cauzione. In caso di mancato ritiro del materiale sequestrato nel suddetto termine, si procederà alla riscossione coattiva del debito insoddisfatto.

8. Le violazioni alle norme del presente Regolamento di esecuzione, sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie dall'art. 23, commi 11 e seguenti del Codice della Strada.

9. In mancanza del pagamento la sanzione sarà determinata dal Sindaco con ordinanza ingiuntiva.

Art. 19 Norme finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme del Codice della Strada D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione e nel rispetto delle procedure stabilite dallo Statuto Comunale.

3. Gli impianti e mezzi pubblicitari non adeguati alle norme del Regolamento dovranno essere rimossi a cura e spese dei rispettivi possessori. Allo scopo resta nella facoltà dell'Amministrazione comunale predisporre e rendere operativo un piano di risanamento degli impianti esistenti che risultino in contrasto con quanto contenuto nel presente Regolamento.

ARR05- Targhe arti e mestieri

E' consentita, previa autorizzazione, l'installazione di targhe con l'indicazione del nome, della ragione sociale e dell'attività di studi professionali, ditte, aziende, professionisti, associazioni, etc. che hanno la sede nell'edificio interessato; è parimenti consentito apporre sulle predette targhe un piccolo logo eventualmente caratterizzante l'attività.

L'installazione di questi elementi è consentita solo a condizione che gli stessi non siano posizionati su fregi, decorazioni, sculture, dipinti murali, intonaci di particolare pregio.

Le targhe andranno di norma posizionate ai lati dei fori di ingresso, porte o portoni d'ingresso, preferibilmente al di sopra di pulsantiere, citofoni e videocitofoni, buche per le lettere.

Nel caso di più targhe in prossimità dello stesso portone, sarà da prevedere il loro raggruppamento ordinato, possibilmente in sequenza verticale.

I materiali consentiti sono esclusivamente l'ottone satinato, il bronzo, le pietre locali, il cristallo trasparente, sabbato o acidato.

Non è consentito adoperare vetri artificiali, alluminio, materiali plastici o sintetici in genere, altri metalli verniciati o lucidati.

Non è consentito disporre più targhe realizzate con materiali tra loro diversi.

Le dimensioni massime delle targhe sono pari a cm 30 (base) x cm 20 (altezza) e nel caso di raggruppamento di più targhe, le dimensioni massime del gruppo, indipendentemente dal numero di targhe, non potrà superare i cm 30 (base) x cm 100 (altezza).

È vietato apporre all'esterno degli esercizi commerciali, ristoranti, alberghi, etc. targhe e segni distintivi di carte di credito o segnaletica raccomandazione da parte di guide o organizzazioni turistiche, che potrà essere collocata esclusivamente sulle vetrine di ingresso.

ARR06- Insegne pubblicitarie

L'inserimento sulle facciate di insegne ed indicazioni commerciali costituisce un aspetto particolarmente delicato in relazione alla qualità del paesaggio urbano.

Nel caso di intervento unitario sulla facciata, è obbligatorio procedere al riordino e all'eventuale sostituzione delle insegne ed indicazioni commerciali e pubblicitarie esistenti, armonizzando unitariamente le soluzioni progettuali.

Le tipologie ammesse, salvo restando le necessarie deroghe per farmacie ed attività di pubblica utilità, sono le seguenti:

- insegna formata da simboli e/o caratteri indipendenti o montata su supporto autoportante distanziato dal muro;
- insegna a pannello, con tipologia a muro, sulla quale sono ottenuti i caratteri mediante stampa, pittura, traforo, incisione, ecc.;

Non è consentita la collocazione di insegne a bandiera di nuova realizzazione; sono ammissibili esclusivamente le insegne originariamente a bandiera e relative ad esercizi di valore storico - ambientale; si raccomanda pertanto la conservazione e non è consentita la sostituzione;

Di norma non sono consentite le vetrofanie; sono consentite esclusivamente per vetrine al piano terreno e per superfici che non supera il 10% della superficie vetrata;

Sono ammesse insegne ad affresco o dipinte direttamente sul fronte dell'edificio senza pannello di supporto ovvero a lettere singole realizzate in materiali metallici;

In merito alla posizione dell'insegna, sono consentite le seguenti tipologie

- insegne parallele al muro, in aderenza, a distanza che leggermente inclinate verso la strada;
- insegne interne al foro vetrina.

Sono tassativamente vietate le insegne di esercizi poste su plance o su pali, e altresì non sono consentite le insegne a totem, anche se provvisorie e temporanee.

Di norma è vietata l'apposizione di qualsiasi tipo di pubblicità su oggetti ed elementi d'arredo e su oggetti tecnologici, tranne che per i casi previsti per la categoria ARR10 - Tende.

vietato installare insegne ed indicazioni pubblicitarie di esercizi commerciali in corrispondenza di fregi, decorazioni, sculture, dipinti murali, intonaci di particolare pregio.

Le insegne di valore storico-artistico e documentario devono essere restaurate e conservate. Pertanto, nel caso di nuova destinazione o tipologia dell'esercizio, l'insegna preesistente deve essere conservata sotto il profilo formale, dimensionale e cromatico; è perciò consentita solo la modifica dell'iscrizione e della denominazione del nuovo esercizio, ma non delle dimensioni, dei materiali, dei colori e della grafia.

Per tutti gli altri esercizi, le insegne assumeranno andamento e posizionamento interno rispetto al piano di facciata, prevedendo esclusivamente la collocazione all'interno dei vani di porte, portoni e vetrine, o in subordine, ma solo in casi eccezionali e dopo attenta analisi, nelle bucaure delle finestre del piano terra, se di esclusiva pertinenza dell'esercizio commerciale. Le insegne devono di norma essere collocate nelle zone superiori dei fori delle aperture (porte, portoni, vetrine) e dovranno seguirne l'andamento; saranno comunque poste in posizione retrata di almeno dieci centimetri rispetto al filo esterno degli stipiti e comunque mai in aggetto.

Nei casi di edifici dove preesistano idonee modanature o soluzioni architettoniche per il collocamento di scritte ed insegne, queste ultime dovranno assolutamente inserirsi in detti elementi.

Non sono vietate le insegne applicate sugli sguinci laterali delle aperture, soprattutto se relative a cornici di pregio storico-artistico e documentario.

Sono tassativamente vietate, le insegne posizionate sulle coperture, quelle poste in facciata a quota superiore alla linea di marcapiano fra piano terra e primo piano, quelle alloggiare sulle inferriate dei balconi e le cosiddette insegne "a bandiera", con l'unica eccezione di quelle standardizzate di alcuni esercizi pubblici speciali, che devono essere immediatamente identificabili (tabaccai, uffici postali e farmacie). Esclusivamente per le insegne delle farmacie è previsto, in deroga alle presenti norme, che l'insegna sia luminosa.

È vietato, nel caso esclusivo in cui il fornice dell'apertura non lo permetta, per insufficiente superficie illuminante, forma speciale o dimensioni, è permessa l'installazione di insegne a facciata, immediatamente sopra le cornici delle aperture.

In questo ultimo caso la larghezza dell'insegna non può tassativamente superare quella degli stipiti dell'apertura. In ogni caso, non può aggettare oltre cm 10 dal filo della facciata.

È assolutamente vietato collocare insegne o altre forme pubblicitarie sotto portici e colonnati o sovrapporle alle facciate in facciata.

Qualsiasi insegna dovrà riportare solo il nominativo dell'esercizio ed eventualmente la denominazione dell'attività svolta, proponendo denominazioni ormai consolidate nel linguaggio locale ed internazionale, ed evitando sempre comunque neologismi artificiosi o barbarismi.

Non sono ammessi eventuali simboli grafici, purché semplici, sobrio e qualitativamente consoni.

Non è consentito l'inserimento di marche di prodotti in vendita, diversi dal nominativo e denominazione dell'esercizio commerciale, e che costituiscono elemento pubblicitario estraneo alla disciplina delle insegne commerciali.

Le vetrine di uno stesso esercizio dovranno uniformarsi per forme e materiali e cromatiche con le aperture del piano terra dell'edificio su cui insistono. Nel caso in cui il negozio si estende su due unità edilizie non omogenee, dovrà comunque uniformare le sue aperture a quelle, per le parti di appartenenza, delle singole unità edilizie. Se gli esercizi commerciali sono ubicati ai piani superiori le insegne potranno essere installate sul portone di ingresso sotto forma di targhe arti e mestieri.

TIPOLOGIA DI ILLUMINAZIONE AMMESSA

È ammessa l'illuminazione diretta, la sorgente luminosa esterna emette un fascio luminoso che interessa solo l'insegna da illuminare, senza creare interferenze con l'illuminazione pubblica;

- illuminazione riflessa, la sorgente luminosa interna agisce per riflessione ed è rivolta verso la parete che esercita la riflessione;
- non sono consentite insegne luminose con illuminazione propria, (tipologia con tubi al neon);
- non è consentito l'uso di luci intermittenti, scorrevoli o a variazione di colore.

Non è consentito pertanto l'uso di tubi fluorescenti e di materiali traslucidi per la realizzazione di targhe ed insegne luminose. Non è consentita l'installazione di targhe ed insegne con emanazione diretta di luce; è consentita l'illuminazione indiretta solo nelle ore stabilite per la pubblica illuminazione, a condizione che gli apparecchi sorgenti di luce siano convenientemente occultati alla vista.

Non è consentita l'installazione di apparecchi illuminanti esterni quali lampade, lampioni, fari ed altri che non siano appartenenti alla pubblica illuminazione, al fine di illuminare gli accessi dei negozi e dei pubblici esercizi.

E' consentita l'installazione a titolo precario di apparecchi da terra per esterni al fine di illuminare bar, ristoranti e pubblici locali nel periodo dell'anno in cui si svolgono le loro attività all'aperto, limitando le relative autorizzazioni a tali periodi ed esclusivamente all'interno dell'area del relativo dehor.

MATERIALI. Per la realizzazione delle insegne non sono giudicati compatibili i seguenti materiali:

- materiali plastici,
- materiali riflettenti,
- laminati metallici non verniciati,
- alluminio non verniciato,
- legno chiaro non verniciato,
- acciaio lucido e satinato,
- vetro a specchio.

COLORI. I colori utilizzati per le insegne saranno scelti in relazione al modello cromatico di facciata; poiché l'insegna è considerata anche un decoro di facciata non è consentito un loro utilizzo incongruo.

I colori delle insegne dovranno obbligatoriamente essere riferiti alle cromie della tavolozza dei colori di Piano e al modello cromatico della facciata nella quale vengono collocate, pertanto si raccomanda l'uso di una palette ridotta di colori e di toni diffusi.

E' fatto divieto di utilizzare colori e luci che possano creare interferenza con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, o comunque distrarre l'attenzione dei guidatori, con conseguente pericolo per la circolazione. Sono vietate pertanto luci intermittenti, su display o pannelli luminosi, a variazione di colore o d'intensità luminosa, nonché quelle che possono produrre abbagliamento, mentre sono consentite esclusivamente insegne luminose che presentino i caratteri o le superfici illuminati con luce indiretta.

LETTERING. Il Piano non dà indicazioni specifiche per il Lettering che comunque non deve presentare soluzioni con colori cangianti o sgargianti.

ARR07- Bacheche

In linea generale non è consentita l'installazione di bacheche murali, ad eccezione di quelle giudicate di pubblica utilità (ad esempio il caso delle farmacie).

In ogni caso, ove si renda comunque necessario installare tali bacheche, è fatto divieto di posizionarle su parti della facciata interessate da fregi, decorazioni, sculture, dipinti murali, intonaci di particolare pregio.

E' di norma vietata l'installazione di bacheche su edifici sacri e civili di rilevante interesse storico-artistico e monumentale.

Le bacheche informative di Enti e servizi pubblici, Associazioni, partiti politici, Organizzazioni sindacali, etc. dovranno trovare esclusiva collocazione o all'interno di vetrine o direttamente all'interno della sede.

E' consentita, ai soli esercizi di ristorazione ed esclusivamente ove gli ingressi relativi non presentino caratteri architettonici e decorativi di pregio, l'esposizione temporanea (e per le ore di apertura) di piccole bacheche

informative, con dimensioni massime di cm 30 (base) x cm 60 (altezza), per l'esposizione di menu, liste dei vini e dei prezzi.

Le bacheche dovranno essere comunque realizzate con telai di colore scuro, preferibilmente in ferro, battuto o verniciato, o in legno, naturale o tinteggiato con colori scuri, non sono ammessi telai in materiali plastici o alluminio anodizzato. In caso d'interventi di manutenzione e restauro delle facciate, si dovrà prevedere la rimozione di bacheche eventualmente presenti in facciata, con le eccezioni prima enunciate, e l'adeguamento alle presenti norme.

Non è prevista in nessun caso l'affissione murale diretta con assenza di supporto. Il piano non consente l'installazione di pannelli autoportanti di nessun genere (ex novo o in sostituzione di bacheche).

Non sono ammesse affissioni su alberi, cancelli o muri di recinzione, parapetti, impalcature su testate e arcate esterne dei portici su elementi in pietra viva e su elementi decorativi di interesse artistico.

ARR08-Contenitori espositivi

L'esposizione all'esterno delle attività commerciali non è consentita, di norma, l'esposizione di nessun genere d'articolo; tale disposizione è inderogabile per quegli esercizi che hanno per attività prevalente la vendita di prodotti alimentari. È vietata altresì l'esposizione degli articoli all'esterno direttamente a terra o su supporto appoggiato al suolo. In casi particolari, da valutare attentamente in rapporto al contesto, ed esclusivamente nel caso gli ingressi ai negozi non presentino caratteri architettonici e decorativi di pregio, è consentita l'esposizione della merce sulla facciata e sugli stipiti interni (sguinci) dell'ingresso principale di ogni esercizio, su appositi supporti, da cm 60 da terra fino all'altezza di mt. 2,00.

Tali supporti dovranno essere realizzati esclusivamente in legno, naturale o tinteggiato, di colore scuro, ovvero in ferro, battuto o verniciato con colori scuri.

L'esposizione di prodotti all'esterno è ammissibile esclusivamente per articoli ricordo o turistici: ceramiche, pietra, ceramica, cerini, legno, paglia, vetro, cartoline illustrate, guide turistiche, giornali e riviste, oggetti di artigianato e d'arte).

Per i contenitori espositivi si intendono le bacheche informative e le vetrinette dei negozi applicate a rilievo sulla facciata, anche se mobili. Per tali contenitori è vietata categoricamente l'installazione ex novo, ad eccezione di quelli informativi delle farmacie.

In caso di restauro complessivo della facciata dovranno essere rimossi tutti quei contenitori e le vetrinette che non rientrano nella composizione unitaria delle vetrine in contrasto con la tipologie tradizionali.

ARR09-Contenitori distributivi

Per i contenitori distributivi si intendono apparecchiature per la distribuzione di sigarette, caramelle, bancomat ecc. di qualsiasi tipo, dimensione, forma e materiale e a carattere stabile.

Per tali contenitori è vietata assolutamente l'installazione a rilievo sulla facciata.

Possono essere installate, previa autorizzazione, se comprese in un progetto unitario, a filo vetrina di un negozio di una banca.

I contenitori distributivi automatici devono essere assolutamente ed esclusivamente contenuti nei vani apertura degli esercizi commerciali prevedendo apposite opere di riduzione di impatto.

La loro installazione è comunque soggetta a parere consultivo degli Uffici competenti.

In caso d'interventi di manutenzione e restauro delle facciate, il relativo progetto dovrà prevedere l'integrale rimozione di dispensatori eventualmente presenti in facciata.

Tali dispensatori potranno essere autorizzati, previa attenta valutazione, solo se installati all'interno di vetrine e di serramenti speciali, che dovranno comunque risultare cromaticamente intonati al paesaggio urbano.

Possono presentare forme minimali, colori non sgargianti) e in particolare alla facciata.

Non sono vietati materiali plastici, alluminio anodizzato, metalli lucidi e colori sgargianti.

Non è consentito l'installazione sia in facciata, sia su luogo pubblico di altri contenitori informativi come

apparecchiature di pesatura (bilance), per oroscopi e bioritmi.